



Deliberazione della Giunta comunale

N. 298 del 26.08.2010

GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ "IMMOBILIARE CONSONNO S.R.L." AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO N. 60605 – 14.7.2008 – DI DINIEGO DI PASSO CARRAIO ANNULLATO CON SENTENZA TAR N. 1650/2010 – IMPUGNAZIONE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR N. 1650 DEL 21 MAGGIO 2010 NON NOTIFICATA. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE.

VERBALE

Il 26 agosto 2010 alle ore 10.00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	NO
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	NO
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	NO
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale supplente Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' "IMMOBILIARE CONSONNO S.R.L." AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO N. 60605 – 14.7.2008 – DI DINIEGO DI PASSO CARRAIO ANNULLATO CON SENTENZA TAR N. 1650/2010 – IMPUGNAZIONE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR N. 1650 DEL 21 MAGGIO 2010 NON NOTIFICATA. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:
"GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' "IMMOBILIARE CONSONNO S.R.L." AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO N. 60605 – 14.7.2008 – DI DINIEGO DI PASSO CARRAIO ANNULLATO CON SENTENZA TAR N. 1650/2010 – IMPUGNAZIONE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR N. 1650 DEL 21 MAGGIO 2010 NON NOTIFICATA. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE. "
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione con tutti i suoi allegati.

GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' "IMMOBILIARE CONSONNO S.R.L." AVANTI IL TAR LOMBARDIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO N. 60605-14.7.2008- DI DINIEGO DI PASSO CARRAIO ANNULLATO CON SENTENZA TAR N. 1650/2010 –

IMPUGNAZIONE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR N. 1650 DEL 21 MAGGIO 2010 NON NOTIFICATA.

COSTITUZIONI IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dall'Immobiliare Consonno S.r.l. avanti il TAR Lombardia con ricorso notificatoci in data 28 giugno 2010 (prot. gen. n. 55213 del 28.6.2010) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al provvedimento di diniego del passo carraio n. prot.gen. 60605 del 14.7.2008 emanato dal Direttore del Settore Infrastrutture a Rete - Riqualificazione Urbana – Mobilità, successivamente annullato con la sentenza TAR n. 1650/2010;
2. di autorizzare il Sindaco a promuovere appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1650 depositata il 21 maggio 2010 con la quale il TAR Lombardia ha annullato il provvedimento di diniego del passo carraio n. prot.gen. 60605 del 14.7.2008 di cui al punto 1.;
3. di individuare per l'incarico di patrocinio legale per i due giudizi in oggetto, in ragione della loro connessione, l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico;
4. di dare atto che la spesa complessiva per spese ed onorari di causa sarà impegnata con successivi atti dirigenziali;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con atto notificatoci il 5 novembre 2008 n. prot. 93040 l'Immobiliare Consonno S.r.l. promuoveva ricorso al Tar, senza domanda cautelare di sospensiva, per ottenere l'annullamento del provvedimento n. prot.gen. 60605 del 14.7.2008 emanato dal Direttore del Settore Infrastrutture a Rete - Riqualificazione Urbana – Mobilità quale diniego all'autorizzazione di uno dei due passi carrai in via S.Marco relativi ad un progetto di nuova edificazione autorizzato dallo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive.

Veniva quindi tentata la composizione bonaria della controversia e la ricorrente presentava una variante al proprio progetto con rinuncia alla realizzazione del passo carraio in questione.

L'Immobiliare Consonno, tuttavia, otteneva la pronuncia di merito del TAR che con sentenza n. 1650 depositata il 21 maggio 2010 annullava il provvedimento di diniego del passo carraio inquanto *"assunto senza alcuna istruttoria e in carenza di motivazione sulle ragioni che ostano all'apertura del passo carraio"*.

Successivamente in data 28 giugno 2010 (prot. gen. n. 55213 del 28.6.2010) l'Immobiliare Consonno S.r.l. ci ha notificato un nuovo ricorso promosso avanti al Tar Lombardia per ottenere il risarcimento dei danni, stimati in Euro 150.000,00, che sostiene aver patito in conseguenza dell'illegittimità del provvedimento di diniego del passo carraio accertata con la predetta sentenza.

Al riguardo occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, l'illegittimità di un atto amministrativo ed il conseguente annullamento, se pur dichiarati con sentenza, non costituiscono condizione unica e sufficiente per la condanna al risarcimento del danno, essendo necessario che l'illegittimità medesima sia conseguenza di colpa grave o dolo del soggetto che ha emesso l'atto stesso. Nel caso in oggetto, il provvedimento di diniego del passo carraio, benchè sia risultato affetto da vizi formali per carenza di motivazione, deve ritenersi alla stregua di atto vincolato in relazione alla normativa del Codice della Strada.

Pertanto, poichè non sono decorsi i termini di impugnazione della sentenza TAR n. 1650/2010, considerato che è interesse del Comune far valere la natura di atto vincolato del provvedimento annullato dal TAR per contrastare al contempo anche le pretese di risarcimento danni di cui al ricorso notificatoci in data 28 giugno 2010 (prot. gen. n. 55213 del 28.6.2010), si ritiene opportuno:

- proporre appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1650 depositata il 21 maggio 2010 non notificata;

- costituirsi nel giudizio promosso dall'Immobiliare Consonno s.r.l. avanti il TAR Lombardia per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al provvedimento di diniego di passo carraio annullato con la predetta sentenza n. 1650/2010.

In considerazione della complessità e specificità della materia, del doppio grado di giurisdizione del giudizio di impugnazione, nonché della connessione dei due giudizi, quello di impugnazione della sentenza e quello risarcitorio e della conseguente necessità di assicurare continuità ed uniformità nella difesa, si propone di individuare per la difesa l' avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, largo Schuster n. 1, già legale di fiducia e difensore dell'Ente in giudizi analoghi, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente.

Sesto San Giovanni, 13 luglio 2010

IL FUNZIONARIO
(Avv. Stefania Festucci)